

SETTORE

AGEVOLAZIONI

**“BONUS SANIFICAZIONE / ACQUISTO DPI”:
ESCLUSE LE SPESE PER I TEST SIEROLOGICI**

RIFERIMENTI

- Art. 125, DL n. 34/2020
- Circolari Agenzia Entrate 10.7.2020, n. 20/E e 20.8.2020, n.25/E
- Risposta interpello Agenzia Entrate 2.11.2020, n. 510
- Informative SEAC 15.7.2020, n. 209; 17.7.2020, n. 213; 22.7.2020, n. 217; 15.9.2020, n. 258 e 16.9.2020, n. 261

IN SINTESI

Nell'ambito del c.d. “Decreto Rilancio” è previsto uno specifico credito d'imposta (c.d. “Bonus sanificazione / acquisto DPI”) a favore di imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali per le spese sostenute per:

- *la sanificazione degli ambienti di lavoro / strumenti utilizzati;*
- *l'acquisto di DPI / altri dispositivi di protezione per la saluter di lavoratori e utenti.*

Recentemente l'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad uno specifico interpello, ha escluso la possibilità di usufruire del predetto credito d'imposta per le spese sostenute per i test sierologici.

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

L'art. 125, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" ha previsto a favore di imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali (compresi ETS / Enti religiosi riconosciuti) **un credito d'imposta pari al 60%** (fino ad un **massimo di € 60.000** per ciascun beneficiario) delle spese sostenute **nel 2020** per:

- la **sanificazione di ambienti lavorativi / strumenti utilizzati**;
- l'**acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) / altri dispositivi** atti per garantire la salute di lavoratori / utenti (ad esempio, mascherine / guanti / visiere / occhiali protettivi / tute protettive / calzari, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria, prodotti detergenti / disinfettanti).

Sul punto l'Agenzia delle Entrate:

- con le Circolari 10.7.2020, n. 20/E e 20.8.2020, n. 25/E, ha fornito una serie di chiarimenti in merito a soggetti interessati / spese agevolabili / modalità e termini di utilizzo del credito;
- con il Provvedimento 11.9.2020 (Informativa SEAC [15.9.2020, n. 258](#)), considerato che l'**ammontare massimo del credito d'imposta fruibile** è determinato sulla base della percentuale quantificata *"rapportando il limite complessivo di spesa ... all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti"*, ha reso noto che:
 - la predetta percentuale risulta **pari al 15,6423%** ($€ 200.000.000 / € 1.278.578.142$);
 - l'**ammontare massimo spettante** al beneficiario è, pertanto, **"limitato" a € 9.385** ($60.000 \times 15,6423\%$);
- con la Risoluzione 14.9.2020, n. 52/E, ha istituito lo specifico codice tributo (**6917**), utilizzabile nel mod. F24 (Informativa SEAC [16.9.2020, n. 261](#)).

Si rammenta che in sede di conversione del DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", al fine di rafforzare le misure dirette alla sanificazione degli ambienti di lavoro, sono state **incrementate di € 403 milioni le risorse destinate al credito d'imposta** in esame.

L'incremento della dotazione finanziaria comporta un **aumento della percentuale fruibile**, che dal 15,6423% passa al **47,1617%**. L'ammontare massimo spettante del credito in esame aumenta quindi da € 9.385 ($60.000 \times 15,6423\%$) a € 28.297 ($60.000 \times 47,1617\%$).

Al fine di "recepire" il suddetto incremento dell'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile si ritiene necessario attendere l'emanazione dello specifico Provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

SPESE TEST SIEROLOGICI

Recentemente, con la Risposta 2.11.2020, n. 510, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di una società operante nel settore edile che al fine di prevenire / contrastare la diffusione del COVID-19, ha deciso di sottoporre il proprio personale dipendente a test sierologici.

La stessa Agenzia, dopo aver evidenziato che l'elenco riportato al comma 2 del citato art. 125 ha carattere meramente **esemplificativo e non esaustivo**, ribadisce che le spese sostenute per essere agevolabili devono essere **riconducibili alle specifiche attività** indicate al comma 1 del citato art. 125, come descritte nella citata Circolare n. 20/E (Informativa SEAC [15.7.2020, n. 209](#)), ossia:

- la sanificazione di ambienti / strumenti utilizzati;
- l'acquisto di DPI / altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori / utenti.

Alla luce di tale chiarimento, l'Agenzia specifica che le **spese sostenute per i test sierologici** effettuati al personale dipendente **non possono essere oggetto dell'agevolazione in esame**, in quanto **non**



"riferibili né all'attività di sanificazione, né all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori e utenti".

